

Progetto SEPA
Il Piano Nazionale di Migrazione
Settembre 2013

Premessa

Il presente documento rappresenta un aggiornamento, a settembre del 2013, del Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA dell'Italia (imprese, consumatori, enti della Pubblica Amministrazione, Banche, Poste Italiane, altri Prestatori di servizi di pagamento, ecc.).

Il primo capitolo del documento illustra la cornice normativa in cui si inquadra il percorso di adeguamento alla SEPA. In particolare si dà conto:

- dei principali contenuti **del Regolamento (UE) n. 260/2012** (cd. Regolamento sull'end date della SEPA) con il quale è stato fissato l'obbligo di migrazione dei servizi domestici di bonifico e di addebito diretto entro il 1° febbraio 2014;
- degli aspetti salienti del **Provvedimento della Banca d'Italia** recante istruzioni applicative del citato Regolamento 260/2012.

Il secondo capitolo del documento descrive l'andamento del processo di migrazione in Italia, fornendo un aggiornamento sia sul livello di utilizzo degli strumenti di pagamento SEPA da parte della clientela sia sullo stato di avanzamento delle attività dell'Industria Bancaria italiana, anche con riferimento all'offerta di servizi opzionali aggiuntivi (Additional Optional Service - AOS) da affiancare all'offerta degli Schemi base SEPA, tra i quali riveste particolare importanza il SEDA (*SEPA-Compliant Electronic Database Alignment*), ritenuto dalle imprese italiane un servizio indispensabile per salvaguardare le funzionalità oggi esistenti (Allineamento Elettronico Archivi - AEA) a supporto degli attuali strumenti di addebito diretto nazionali (RID) e consentire un'agevole migrazione al SEPA Direct Debit.

Il terzo capitolo del documento illustra le principali attività di comunicazione svolte nell'ambito del settore bancario e nei confronti dei differenti stakeholder.

1. Quadro normativo e contesto di riferimento nazionale

1.1 Il Regolamento UE n. 260/2012

Il 31 marzo 2012 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 260/2012¹ che fissa al 1° febbraio 2014 la data finale unica per la migrazione agli schemi paneuropei dei bonifici e degli addebiti diretti nazionali da parte dei Paesi dell'area dell'euro (per i Paesi non euro la data finale è il 31 ottobre 2016).

Il Regolamento contiene alcune norme immediatamente applicabili che modificano il Regolamento comunitario 924/2009: a) è eliminata la soglia dei 50.000 euro per l'equiparazione delle tariffe fra pagamenti domestici e transfrontalieri; b) è introdotto l'obbligo di essere raggiungibili dai bonifici SEPA per i Prestatori di Servizi di Pagamento che offrono bonifici a livello domestico (per gli addebiti diretti analogo obbligo era già stato previsto dallo stesso Regolamento 924/2009).

Vengono introdotte ulteriori misure di tutela del debitore per gli addebiti diretti: i consumatori possono dare istruzioni al proprio Prestatore di Servizi di Pagamento su come trattare le richieste di addebito in conto pervenute da determinati beneficiari; in particolare, essi possono redigere liste di beneficiari indesiderati (liste negative) o una lista dei soli beneficiari da cui accettare richieste di addebito (liste positive); fissare importi massimi o specifici intervalli di pagamento ovvero bloccare tutte le richieste di addebito diretto sul loro conto di pagamento.

Dal 1° febbraio 2014 l'IBAN sarà in Europa l'unico identificativo del conto di pagamento per i bonifici e gli addebiti diretti e sarà introdotto il divieto per i Prestatori di Servizi di Pagamento di richiedere alla clientela il codice BIC in aggiunta all'IBAN per l'indirizzamento dei pagamenti nazionali; tale divieto entrerà in vigore il 1° febbraio 2016 per i pagamenti transfrontalieri.

Viene sancito il divieto di applicare commissioni interbancarie multilaterali sugli addebiti diretti, in vigore dal 1° novembre 2012 per le operazioni transfrontaliere e dal 1° febbraio 2017 per quelle nazionali.

Con riferimento alle infrastrutture, il Regolamento stabilisce che deve essere garantita l'interoperabilità fra sistemi di pagamento al dettaglio all'interno della UE mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione; i gestori di tali infrastrutture, inoltre, non devono adottare regole commerciali che limitino l'interoperabilità tra sistemi.

¹ Regolamento UE n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 94 del 30 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009.

Il Regolamento prevede che gli Stati membri individuino le autorità competenti ad assicurare il rispetto del Regolamento stesso, definiscano sanzioni e istituiscano procedure stragiudiziali di reclamo e ricorso.

1.2. Il Provvedimento della Banca d'Italia del 22 febbraio 2013

In Italia, la funzione di autorità competente è stata assegnata alla Banca d'Italia, in virtù dei compiti di sorveglianza sul sistema dei pagamenti che essa svolge ai sensi dell'art. 146 del Testo Unico Bancario. In tale veste, il 22 febbraio 2013 la Banca d'Italia ha emanato un Provvedimento recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 con l'obiettivo di fornire, in un unico testo normativo, indicazioni sui servizi di pagamento soggetti all'obbligo di migrazione, sulle deroghe attivate per la comunità italiana e sulle modalità di attuazione della migrazione. Il testo del Provvedimento è stato oggetto di una procedura di consultazione pubblica, conclusasi il 26 novembre 2012, ed è stato sottoposto alla Banca Centrale Europea per il parere di competenza ai sensi degli articoli 127, par. 4, e 282, par. 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Il Provvedimento chiarisce che **i servizi di pagamento nazionali soggetti all'obbligo di migrazione entro il 1° febbraio 2014** sono i bonifici gestiti attraverso la procedura interbancaria BON, gli addebiti diretti effettuati attraverso la procedura interbancaria RID e quelli eseguiti nell'ambito del circuito postale, nonché i bonifici per cassa (dove i fondi sono forniti in contanti dal pagatore al prestatore di servizi di pagamento). Sono invece **esclusi dall'obbligo di migrazione** i servizi che presentano caratteristiche funzionali non completamente assimilabili a quelle dei bonifici e degli addebiti diretti (Ri.Ba., MAV, RAV e bollettini bancari e postali): per tali servizi viene comunque richiamata l'esigenza di una complessiva razionalizzazione, al fine di cogliere appieno l'occasione fornita dalla SEPA per rendere più integrato ed efficiente il panorama dei servizi di pagamento in Italia.

L'articolo 3 del Provvedimento disciplina **le deroghe**, consentite dal Regolamento 260/2012, che riguardano la comunità italiana: 1) i RID finanziari e i RID a importo fisso sono stati inseriti fra i cd. "prodotti di nicchia", con il conseguente differimento dell'obbligo di migrazione al 1° febbraio 2016; 2) sempre fino al 1° febbraio 2016, alla disposizione o ricezione di bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata non si applica l'obbligo di utilizzare i formati di messaggistica ISO 20022 XML prescritti dal Regolamento, fermo restando che, indipendentemente dalla deroga, i Prestatori di Servizi di Pagamento soddisfano l'eventuale richiesta degli Utilizzatori di Servizi di Pagamento di servirsi di tale formato.

Il Provvedimento si occupa anche dell'interoperabilità fra sistemi di pagamento al dettaglio (art. 4) stabilendo che, fermo restando il rispetto degli obblighi di cui all'art. 4 del Regolamento 260/2012, i gestori di tali sistemi debbano rendere noti, attraverso i loro siti internet, i collegamenti attivati con altri sistemi di pagamento al dettaglio operanti all'interno dell'Unione Europea per facilitare la raggiungibilità dei Prestatori di Servizi di Pagamento.

Sono previste istruzioni applicative anche con riguardo ad alcuni **obblighi informativi** legati all'attuazione del Regolamento 260/2012 (art. 5); in particolare: 1) i Prestatori di Servizi di Pagamento hanno l'obbligo di attivare, ove necessario, l'iter previsto dalla legge per le variazioni unilaterali dei contratti al fine di adeguare questi ultimi alle novità che riguardano i servizi di bonifico e di addebito diretto (tale obbligo deve essere stato assolto entro il 1° maggio 2013, in modo da consentire alla clientela di programmare per tempo le attività connesse alla migrazione); 2) i beneficiari dei servizi di addebito diretto sono tenuti a informare con anticipo di almeno 30 giorni rispetto al primo addebito con il nuovo addebito diretto SEPA (e comunque non oltre il 31 dicembre 2013) le proprie controparti dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto SEPA; 3) i Prestatori di Servizi di Pagamento, che attualmente conservano i mandati per i servizi di addebito diretto nazionale, devono fornire ai beneficiari tutte le informazioni sui medesimi mandati necessarie per la corretta esecuzione degli addebiti diretti SEPA. Sempre con riferimento alla gestione dei mandati nell'esecuzione degli addebiti diretti, il Provvedimento precisa che il servizio di conservazione dei mandati non costituisce servizio di pagamento e non è attività riservata a Prestatori di Servizi di Pagamento (art. 6): tale previsione riflette la discontinuità tra i servizi di addebito diretto nazionali, nei quali è integrata anche la funzionalità di gestione dei mandati rilasciati dai pagatori, e quelli SEPA nei quali il servizio di gestione dei mandati è indipendente dall'operazione di pagamento.

Tenuto conto del divieto introdotto dal Regolamento 260/2012 per i Prestatori di Servizi di Pagamento di richiedere il BIC alla clientela per le operazioni nazionali di bonifico e di addebito diretto dal 1° febbraio 2014 e per quelle transfrontaliere (a far tempo dal 1° febbraio 2016), il Provvedimento sancisce l'obbligo per i Prestatori di Servizi di Pagamento di mettere a punto procedure idonee a garantire la corretta esecuzione delle operazioni di pagamento nel rispetto del suddetto divieto; prevede, inoltre, l'obbligo per i gestori di eventuali archivi di sistema, realizzati per consentire agli operatori la derivazione del BIC dall'IBAN, di informare la Banca d'Italia delle caratteristiche del servizio offerto (art. 7).

La realizzazione della SEPA è un passaggio cruciale del processo di integrazione del mercato europeo che richiede un impegno attivo di tutti gli attori coinvolti nella migrazione: il Provvedimento prescrive ai Prestatori di Servizi di Pagamento nonché agli utilizzatori diversi da consumatori e micro-imprese di adottare misure organizzative e definire piani di migrazione volti a facilitare il buon esito del processo di migrazione (art. 9). L'impegno a favorire il processo di migrazione alla SEPA è implicitamente esteso ai principali fornitori di servizi tecnologici.

Per quel che concerne le procedure stragiudiziali di reclamo e ricorso per la risoluzione delle controversie tra utenti e Prestatori di Servizi di Pagamento relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal Regolamento 260/2012, l'organo preposto è l'Arbitro Bancario e Finanziario cui possono rivolgersi tutte le tipologie di utenti di servizi di pagamento.

2. Piano Nazionale di Migrazione alla SEPA

2.1. Monitoraggio della migrazione da parte della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia effettua il monitoraggio dell'andamento della migrazione ai servizi SEPA rilevando informazioni quantitative sulla migrazione al SEPA Credit Transfer e al SEPA Direct Debit sia attraverso i dati forniti dai gestori dei sistemi di pagamento (indicatori Area euro) sia attraverso la raccolta di dati presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (indicatori nazionali). La percentuale di SEPA Credit Transfer in Italia a settembre 2013 era pari a 22,88% mentre il dato relativo all'utilizzo del SEPA Direct Debit era ancora non significativo; a livello europeo risultavano migrati il 56,3% dei bonifici e il 6,8% di addebiti diretti.

La Banca d'Italia, inoltre, svolge un'attività di monitoraggio attraverso periodici incontri con gli stakeholder più rilevanti (banche, associazioni di categoria, rappresentanze di imprese, gestori di sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche di supporto all'offerta di servizi di pagamento) al fine di individuare tempestivamente criticità e problemi nel processo di migrazione.

Nel corso del più recente ciclo di incontri è stata confermata l'esigenza di rafforzamento dell'attività di comunicazione per sensibilizzare gli utenti dei servizi di bonifico e addebito diretto sulla necessità dell'adeguamento a SEPA che, soprattutto nel caso dei grandi fatturatori, comporta investimenti e revisioni dei sistemi informativi e delle procedure di gestione di incassi e pagamenti. Si conferma altresì la difficoltà del passaggio al SEPA Direct Debit per il cui avvio è considerato un presupposto indispensabile la disponibilità del servizio opzionale di allineamento archivi SEDA (cfr. paragrafo 2.3.2.). Al riguardo, sono emersi due snodi fondamentali:

- 1) l'urgenza di rendere tempestivamente disponibile il servizio SEDA;
- 2) la necessità completare al più presto le attività necessarie per il passaggio al SEPA Direct Debit da parte dei creditori (allineamento dei mandati, conversione degli stessi in formato SEPA).

La migrazione al servizio di SEPA Credit Transfer sembra di contro procedere in maniera spedita; negli ultimi mesi del 2013 si attende un significativo aumento delle percentuali di SCT effettuati.

Un aspetto meritevole di attenzione è legato all'utilizzo dei meccanismi di conversione nel formato di messaggistica ISO 20022 XML per l'invio/ricezione dei pagamenti aggregati nella tratta customer-to-bank e viceversa: è importante che detti meccanismi non determinino un deterioramento delle informazioni veicolate al beneficiario del pagamento con conseguenti inefficienze nel processo di riconciliazione.

Due sono gli aspetti che assumono particolare rilevanza per i sistemi di pagamento al dettaglio in vista dell'End Date: assicurare agli aderenti la capacità di colloquiare con tutte le controparti europee (c.d. raggiungibilità); supportare in modo adeguato, dal punto di vista infrastrutturale, l'aumento di volumi SEPA. Sotto il primo profilo, i sistemi italiani hanno già adottato soluzioni compatibili con la piena raggiungibilità dei propri aderenti. Si richiama comunque l'attenzione dei gestori sulla necessità di dare piena pubblicità ai collegamenti con altri sistemi di pagamento così da consentire al pubblico, alla clientela e agli

altri gestori un'agevole verifica dei canali di collegamento attivi (e quindi degli intermediari raggiungibili) per ciascuna tipologia di strumento.

Sotto il secondo profilo, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio hanno dichiarato di aver già provveduto ad adeguare la capacità elaborativa dei propri sistemi, potenziando ove necessario l'infrastruttura di rete e le piattaforme elaborative a supporto dello scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti SEPA.

Con l'obiettivo di creare un'adeguata sensibilità sull'importanza del processo di migrazione e sui vantaggi del mercato europeo integrato, la Banca d'Italia ha avviato una serie d'incontri con i fornitori di servizi tecnologici delle banche di minori dimensioni, riconoscendone il ruolo nella diffusione dei nuovi strumenti.

2.2. Il Programma di Migrazione

Il Comitato Nazionale per la Migrazione alla SEPA è presieduto dalla Banca d'Italia e dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e riunisce i rappresentanti di imprese, consumatori, esercenti, Pubbliche Amministrazioni, infrastrutture e istituti di pagamento allo scopo di emanare linee di indirizzo e verificare le varie fasi del processo di transizione.

Il suddetto Comitato, nel corso del 2012, ha stabilito che il Piano delle attività definite nel Programma di completamento della migrazione alla SEPA, avviato dall'ABI, costituisce la pianificazione per la migrazione dell'industria bancaria italiana alla SEPA. All'interno del Programma, l'ABI e l'Industria Bancaria hanno effettuato l'analisi dei gap tra gli schemi domestici e quelli SEPA e la definizione delle soluzioni di natura interbancaria e cooperativa. Parallelamente a tale Programma ciascuna Banca svolge specifiche analisi e appronta mirati interventi di adeguamento al nuovo contesto. Nella figura seguente è illustrato il programma di massima delle attività che sono state svolte/da svolgere a livello di sistema bancario.




Fig. 3 – Macro Piano ABI per le attività a supporto della Migrazione alla SEPA

2.3. Elementi essenziali della migrazione

Le attività per la migrazione dei bonifici domestici al SEPA Credit Transfer non presentano elementi di particolari criticità. Molte banche italiane hanno iniziato già ad inviare nei circuiti interbancari volumi significativi di SCT; negli ultimi mesi del 2013 si prevede un progressivo aumento dei volumi.

Con riferimento alla migrazione al SEPA Direct Debit degli addebiti diretti domestici, sono state definite le regole tecniche per la gestione della continuità operativa inerente agli addebiti SDD riferiti a mandati RID già in essere. Le funzionalità di sistema atte a consentire la migrazione dei mandati RID al SDD sono state messe a disposizione degli utilizzatori a partire dal 1° luglio 2013 e da tale data si è pertanto avviata la fase di migrazione.

Per il mantenimento delle funzionalità tipiche della procedura domestica - che prevede il rilascio e la gestione del mandato anche presso la Banca del debitore (secondo uno schema c.d. Debtor Mandate Flow – DMF -) e consente lo scambio di informazioni sul mandato rilasciato dal debitore prima dell'invio della prima transazione di addebito, nonché l'aggiornamento delle informazioni sul mandato durante la vita del rapporto - il settore bancario, di concerto con i principali stakeholder di riferimento, ha ritenuto opportuno realizzare l'AOS SEDA il cui avvio è fissato per il 14 ottobre 2013.

2.3.1 Stato della migrazione al SCT

Pagamenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il passaggio a SEPA dei pagamenti per stipendi e pensioni del Tesoro ha richiesto lo svolgimento di un'attività di allineamento tra MEF e banche per lo scambio delle corrette coordinate IBAN da utilizzare ai fini dell'accredito di questi emolumenti. Tale attività, basata su un'apposita procedura interbancaria, ha sin qui prodotto risultati molto positivi: a gennaio 2013 risultava ancora in essere un numero esiguo di disallineamenti. A tal fine le Banche sono state invitate a proseguire nelle attività di allineamento in modo da agevolare la migrazione di questi pagamenti a SCT.

Lo scorso anno è stata effettuata una fase di test funzionali e massivi, con l'obiettivo di verificare la corretta elaborazione e ricezione degli SCT e l'accredito degli stessi nei tempi previsti per garantire la non regressione in termini di livelli di servizio alla clientela; i test effettuati a dicembre 2012 hanno dato esito positivo. A seguito di tali test, la Banca d'Italia ha fissato nel 5 aprile 2013 la data di avvio della migrazione di questi pagamenti (tale data è stata comunicata agli Associati con Circolare ABI serie tecnica n. 5 del 28/02/2013 al fine di consentire che tutti i Prestatori di Servizi di Pagamento fossero pronti a gestire la migrazione).

Successivamente all'avvio della migrazione è stata svolta un'attività di monitoraggio dalla quale è emerso che il passaggio in concreto alla SEPA di questi pagamenti non ha determinato criticità.

Trasposizione Causali procedura BON nello schema SCT

Sono state definite le nuove regole di gestione delle causali interbancarie dei bonifici, limitando i valori possibili alle sole causali per cui le Banche svolgono per legge o per prassi interne elaborazioni specifiche. Sono state pertanto definite le soluzioni tecniche standard per la trasposizione di tali causali nel SCT. La generalità di tali causali sono entrate in vigore a partire da febbraio 2013.

Dal 1° luglio 2013 è possibile effettuare con SCT anche i bonifici "oggetto di oneri deducibili o detrazione d' imposta" (es. ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico ecc.).

Cicli di regolamento e tempistiche di accreditamento

Dal 1° ottobre 2012 la Banca d'Italia ha anticipato alle 7:15 l'orario del primo ciclo giornaliero di compensazione e regolamento di BI-COMP, allo scopo di consentire ai Prestatori di Servizi di Pagamento che si avvalgono di tale sistema di anticipare l'elaborazione degli SCT e il loro riconoscimento alla clientela.

La maggioranza delle banche ha confermato la capacità di preservare gli attuali livelli di servizio alla clientela in termini di tempi di accreditamento degli SCT in ingresso, non sarà quindi prevista obbligatoriamente l'adesione in ricezione ai cicli di regolamento notturni. In ogni caso, alcune banche aderiranno al ciclo notturno di EBA-STEP2 sulla base di accordi bilaterali.

Derivazione del BIC

Per far fronte all'esigenza connessa con l'obbligo di non richiedere alla clientela di indicare il BIC del PSP destinatario dell'ordine di pagamento sia di bonifico sia di addebito diretto, è avvertita la necessità di disporre di un archivio aggiornato che consenta di individuare il BIC di un Prestatore di Servizi di Pagamento sulla base dell'IBAN; il sistema bancario ha individuato nell'archivio ABI-CAB (gestito dal 1993 dalla SIA), in cui è già previsto il dato BIC, lo strumento al momento adeguato a supportare l'operatività in ambito SEPA².

Al fine di rispettare la scadenza del 1° febbraio 2014, sono stati effettuati gli interventi necessari al popolamento del Database nazionale ABI-CAB-BIC con i corrispondenti codici BIC e sono state definite le regole per l'aggiornamento del Database.

La derivazione del BIC a partire dall'IBAN è un'attività che i Prestatori di Servizi di Pagamento devono effettuare sia per gli SCT sia per gli SDD.

² Tale archivio fu realizzato in un contesto di infrastruttura nazionale dei pagamenti diversa rispetto a quella attuale in cui la SIA era l'unico gestore della Rete Nazionale Interbancaria. Alla luce del mutato contesto operativo e del mercato delle infrastrutture, ABI ha intenzione di avviare un'analisi dei database anagrafici a supporto della SEPA, al fine di favorire l'interoperabilità tra le proprie Associate rivedendo, ove necessario, il modello di governance.

2.3.2 Stato della migrazione al SDD

Con riferimento alla migrazione degli addebiti diretti nazionali allo Schema SDD, che presenta maggiori difficoltà confermate dallo scarso utilizzo dello strumento paneuropeo, sono di seguito sintetizzate le principali attività svolte.

Continuità delle deleghe esistenti

Sono state individuate linee di intervento al fine di garantire la continuità operativa degli addebiti sulle attuali deleghe in essere. Gli interventi effettuati in tale ambito sono i seguenti:

- è stata attivata il 12 novembre 2012 una nuova funzionalità dell'Allineamento Elettronico Archivi, che consente alle imprese di ricavare una serie di informazioni sui mandati in essere, tra cui l'IBAN del conto del pagatore; in tal modo i beneficiari possono arricchire le proprie Basi Dati con le informazioni necessarie per presentare richieste di incasso conformi al SDD;
- sono state condivise con le rappresentanze delle imprese le regole di valorizzazione della "prima" richiesta di incasso SDD a valere su una delega RID;
- è stata attivata dalla SIA la generazione automatica dei codici identificativi dei creditori ("Creditor ID"), che identificheranno le aziende creditrici negli addebiti SDD, a partire dal "vecchio Codice SIA" utilizzato per identificare il creditore nella gestione dei RID; per i creditori che dispongono di più "codici SIA" in quanto hanno necessità di distinguere le diverse unità operative per cui effettuano addebiti diretti, verranno generati un numero corrispondente di Creditor ID con diversi "Business Code";
- sono state definite le regole convenzionali grazie alle quali i PSP potranno in maniera automatica inviare richieste di addebito SEPA a valere su deleghe RID esistenti.

I prossimi passi da compiere sono i seguenti:

- in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 5 del Provvedimento attuativo della Banca d'Italia del 22 febbraio 2013, i Prestatori di servizi di pagamento hanno proposto, ove necessario, entro il 1° maggio 2013 alla propria clientela le modifiche delle condizioni contrattuali connesse ai bonifici e agli addebiti SEPA. In relazione ai tempi indicati dal Provvedimento, e ai due mesi di preavviso concessi alla clientela per recedere dal contratto a seguito delle modifiche proposte, le banche sono pronte a gestire le richieste di incasso SDD a valere su deleghe RID in essere a partire da luglio 2013;
- con riferimento sempre all'art. 5 del medesimo Provvedimento, i beneficiari di servizi di addebito diretto nazionali informano il pagatore dell'intenzione di avvalersi dell'addebito diretto conforme a quanto previsto dal Regolamento 260/2012 con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di attivazione del servizio e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013. Adempiuti questi obblighi informativi, le imprese creditrici potranno inviare richieste di incasso SDD a valere su deleghe RID.

Addebiti Autostrade

Nel corso del mese di gennaio 2013 la Società Telepass ha condiviso con ABI e i competenti organi tecnici interbancari un piano che definisce le modalità operative di migrazione degli addebiti diretti della Società, gestiti sin qui con procedure proprietarie, al SEPA Direct Debit (SDD) entro la data ultima del 1° febbraio 2014 secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 260/2012.

Servizi opzionali aggiuntivi (Additional Optional Service - AOS)

La SEPA prevede che le diverse comunità bancarie e le singole Banche possano, al fine di soddisfare specifiche esigenze del mercato e della clientela, fornire servizi opzionali aggiuntivi (Additional Optional Services - AOS) ad integrazione degli Schemi base per bonifici e incassi SEPA.

In accordo con questa linea guida, l'industria Bancaria Italiana ha manifestato per il momento l'esigenza di definire i seguenti AOS, classificabili in:

- a. AOS per il SCT
- b. AOS per il SDD
- c. AOS di canale

a. AOS relativi al SCT

SCT Routing

Le banche italiane hanno implementato a novembre 2009 una procedura di "Trasferibilità dei bonifici", che consente ad un cliente di rivolgersi ad una banca ("Nuova Banca") affinché la stessa si faccia carico di trasferire in maniera automatica sul nuovo conto intrattenuto presso la stessa tutti i bonifici indirizzati su un conto intrattenuto presso altra banca ("Banca Originaria").

Per estendere l'ambito di applicazione del servizio di trasferibilità anche agli SCT, dal 1° novembre del 2010 è operativo l'AOS "Routing del SEPA Credit Transfer", che consente di gestire il routing degli SCT e si caratterizza per la possibilità di veicolare all'interno della disposizione SCT inviata alla Nuova Banca su cui il pagamento va reindirizzato, una serie di informazioni aggiuntive.

Remittance Information

Il campo per le informazioni cliente-cliente (c.d. remittance information) prevista dal SCT ha una lunghezza limitata di 140 caratteri.

Il limite è particolarmente sentito dalle aziende che necessitano di una maggiore dimensione del campo e di un'adeguata struttura informativa dello stesso, al fine di agevolare la riconciliazione dei pagamenti tra pagatore e beneficiario.

Le Banche Italiane, su suggerimento di AITI, hanno deciso di valutare la fattibilità di adottare un AOS proposto dalla comunità finlandese (AOS2), che risolverebbe la problematica.

E' stabilito che l'esame della soluzione opportuna al tema delle Remittance Information (tra cui l'eventuale adozione dell'AOS2 Finlandese) sarà presa in esame in un momento successivo all'end-date (1° febbraio 2014).

Codice Identificativo del beneficiario

Le Imprese propongono la definizione di un AOS nazionale volto a realizzare la funzionalità di controllo di coerenza tra il codice IBAN del soggetto beneficiario di una disposizione di pagamento e il codice identificativo dello stesso, individuato, a livello nazionale, dal codice fiscale/partita IVA. Tale proposta, avanzata anche nell'ambito dell'EPC dallo Stakeholder Forum, non ha trovato riscontro favorevole. Tuttavia il settore bancario nazionale si è riservato la possibilità di effettuare ulteriori verifiche su eventuali misure che possano consentire miglioramenti nel processo di finalizzazione dell'operazione di bonifico.

b. AOS relativi al SDD

SEDA (SEPA-compliant Electronic Database Alignment)

SEDA (SEPA compliant Electronic Database Alignment), è un AOS per i SEPA Direct Debit, che si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze manifestate dalle imprese italiane in merito alla necessità di trasposizione negli standard SEPA delle funzionalità presenti nella procedura nazionale di Allineamento Elettronico Archivi utilizzata a complemento del servizio di addebito nazionale RID.

SEDA sarà offerto alle imprese in due modalità:

- modulo "Base": consentirà al Beneficiario di acquisire conferma dell'addebitabilità del conto del Pagatore, in un momento precedente rispetto all'invio della prima richiesta di addebito e far affidamento sul fatto che la Banca del Pagatore, una volta registrate le informazioni del mandato nel proprio archivio, le utilizzerà per eseguire controlli puntuali rispetto alle successive richieste di addebito SEPA. Permetterà inoltre il tempestivo allineamento delle informazioni relative alla modifica o revoca del mandato, tanto d'iniziativa banca che d'iniziativa beneficiario;
- modulo "Avanzato": alle funzionalità del Modulo "Base" si aggiunge la possibilità per il Beneficiario di delegare alle Banche dei Pagatori l'acquisizione e la conservazione delle autorizzazioni all'addebito SEPA (mandati) da parte dei Pagatori medesimi (e così realizzare le logiche del DMF – Debtor Mandate Flow).

Per effettuare l'attivazione del servizio SEDA:

- sono state concordate tra industria bancaria e imprese le specifiche funzionali e tecniche del servizio SEDA; la prima release è stata pubblicata a dicembre 2012 successivamente aggiornata e pubblicata il 10 giugno 2013;
- è stato definito un modello di remunerazione che si basa su un canone corrisposto alle Banche del Pagatore e si articola in una tariffa unitaria per ciascun mandato attivo su base trimestrale. Il canone è autonomamente determinato dalle banche ed è pubblico e differenziato in ragione del fatto

che il mandato venga rilasciato e conservato presso l'impresa creditrice o presso lo stesso PSP del Pagatore.

I prezzi applicati dai PSP al servizio SEDA sono stati comunicati da ciascun PSP – attraverso un canale web sicuro - tra il 29 luglio e il 10 settembre 2013 e pubblicati in una apposita tabella nel sito www.sepaitalia.eu³; essi hanno decorrenza 1° gennaio 2014 e validità semestrale. Nella sezione "Area AOS" del suddetto sito sono stati pubblicati i documenti funzionali al servizio in esame e nello specifico sono presenti: i) l'Accordo Interbancario; ii) Implementation Guidelines e Accordo di Interoperabilità; iii) la comunicazione di Banca d'Italia sul modello di remunerazione del servizio.

Sul sito sono, inoltre, presenti:

- documenti utili ai fini del corretto iter procedurale per segnalare l'adesione al servizio SEDA, la variazione di dati precedentemente forniti nonché l'eventuale cancellazione dei medesimi dal servizio SEDA;
- la Tabella dei PSP che hanno aderito al servizio SEDA nella finestra temporale sopra indicata;
- il calendario delle date entro cui i PSP possono comunicare le nuove adesioni, le richieste di variazione e di cancellazione, con l'indicazione della relativa data di validità degli aggiornamenti.

L'adesione al modulo 'Base' del servizio SEDA è obbligatoria per tutti i PSP Associati ABI che partecipano allo Schema SEPA Direct Debit Core. L'adesione al modulo 'Avanzato' è invece rimessa alla scelta di ciascun PSP. L'adesione da parte delle imprese creditrici si realizza con la sottoscrizione di apposito contratto con il proprio PSP d'allineamento e con il censimento del/dei codice/i Creditor Identifier nell'apposita anagrafica procedurale SEDA («CRI000»).

L'avvio del servizio SEDA è fissato per il 14 ottobre 2013.

Trasferibilità SDD

Allo scopo di agevolare la mobilità della clientela bancaria, le Banche Italiane hanno implementato la procedura di "Trasferibilità dei RID" che consente ad un cliente di trasferire su un nuovo conto presso una "nuova" Banca tutte le domiciliazioni (addebiti diretti) attivi sul conto intrattenuto presso la "vecchia" Banca.

Al fine di mantenere gli stessi livelli di servizio, l'ABI e le banche hanno considerato la possibilità di realizzare soluzioni al fine di consentire anche la trasferibilità degli SDD. Nel corso dello svolgimento dei lavori la Commissione Europea ha pubblicato una Proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo⁴ avente ad oggetto, tra l'altro, il trasferimento dei conti bancari

³ Tale sito, che ha sostituito il precedente <http://sepa.abi.it>, accoglie la documentazione rilevante ai fini della migrazione alla SEPA per l'Italia.

⁴ Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013) 266 final).

all'interno del medesimo Paese e/o a livello UE. Alla luce di ciò, le banche definiranno una strategia che oltre a garantire la trasferibilità degli SDD risponda ai principi definiti nella Proposta di Direttiva.

c. Funzioni SEPA e AOS di canale del Consorzio CBI

Il Consorzio CBI ha reso disponibile sul canale multibanca entrambi gli strumenti paneuropei di pagamento sin dal loro rispettivo avvio definito a livello autoregolamentare da EPC. Le specifiche sono state disegnate in coerenza con le corrispondenti "Implementation Guidelines Customer to Bank" dell'EPC e vanno incontro a costanti adeguamenti alla luce di tale allineamento, nonché delle esigenze del contesto locale di riferimento.

In particolare, già dal 2008 è stata rilasciata la funzione SEPA Credit Transfer "Disposizioni di pagamento XML", corredata da diversi AOS, tra i quali assume particolare rilievo il servizio di esito all'Ordinante ed al Beneficiario. Quest'ultimo, valido sulla tratta di competenza Customer-to-Bank, è dotato di un impianto di remittance information nel formato esteso ISO 20022, nonché della data di accettazione (informazione sulla data in cui la Banca dell'Ordinante, ricevuto l'ordine di pagamento, ha effettuato i controlli sostanziali, quali ad esempio autorizzazione e disponibilità dei fondi).

Il SEPA Direct Debit CBI, già obbligatorio per le Banche Passive assuntrici aderenti agli Schemi SDD - a partire dalla data iniziale del 2 novembre 2009 è divenuto obbligatorio anche sulle stazioni di lavoro a partire dallo scorso mese di aprile 2013. Il servizio presenta le due configurazioni rispondenti ai relativi Rulebook ufficiali, ovvero "Core" e "Business to Business".

Il Consorzio CBI ha infine reso pubblicamente disponibili sul proprio sito web le specifiche della nuova funzione di allineamento mandati Direct Debit "SEDA" (obbligatoria lato Banca Proponente e Facoltativa lato Banca Passiva). La data di avvio in produzione è definita per il 14 ottobre 2013, in coerenza con l'attuale pianificazione di ABI in materia.

2.3.3 Stakeholder non bancari

Pubblica Amministrazione

Si evidenzia l'importante risultato ottenuto nella migrazione al SCT dei pagamenti relativi a stipendi e pensioni di guerra disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF). Infatti, grazie all'allineamento straordinario delle coordinate IBAN effettive con il MEF, effettuato con la collaborazione delle Banche interessate, questa tipologia di pagamenti può essere effettuata già dal 5 aprile 2013 attraverso l'uso del SCT.

Per quanto riguarda la caratterizzazione di altri bonifici disposti da e verso le Pubbliche Amministrazioni, le principali problematiche riscontrate riguardano:

- i bonifici effettuati dagli Enti locali; per tali bonifici si è stabilito, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, di **adeguare** l'Ordinativo Informatico

Locale (OIL) in modo da consentire alla Banca Tesoriera dell'Ente di avere tutte le informazioni per poter dare seguito all'ordine di pagamento attraverso un SCT;

- i bonifici effettuati a favore delle Tesorerie Statali per i quali, come da Circolare del MEF n. 20 del 2007 è necessario indicare una serie di informazioni aggiuntive organizzate in base a requisiti tecnici specifici (parole chiave, formattazione, ecc.); per tali pagamenti è in corso l'analisi di una soluzione ad hoc in modo da poterli effettuare attraverso un SCT.

Rappresentanti delle Imprese

La collaborazione con le rappresentanze delle Imprese è risultata indispensabile per due motivi principali:

- la definizione delle regole tecniche per la gestione della continuità operativa inerente agli addebiti SDD riferiti a mandati RID già in essere;
- la definizione dell'AOS SEDA.

2.3.4 Servizi di Conversione

Il Regolamento UE 260/2012 prevede l'obbligo di utilizzare i formati di messaggistica XML standard ISO 20022 per disporre/ricevere bonifici e addebiti diretti "in forma raggruppata", obbligo derogabile dalle autorità nazionali competenti.

La Banca d'Italia ha previsto la **deroga** fino al **1° febbraio 2016** all'utilizzo di tale standard fermo restando che i Prestatori di Servizi di Pagamento saranno tenuti ad accettare l'uso del formato XML qualora l'impresa lo richiedesse prima del 1° febbraio 2016.

Alla luce della deroga sopra richiamata, il Consorzio CBI si è quindi attivato per garantire la possibilità per i PSP consorziati di erogare funzioni di conversione sia dal lato degli Istituti finanziari Proponenti sia dal lato di quelli Passivi, pubblicando versioni evolutive degli standard di Bonifico al dettaglio, RID ed AEA in chiave di trascodifica e/o regolamento sui rispettivi canali SEPA, ivi comprendendo le **conversioni da AEA a SEDA** e viceversa. Ciò al fine di abilitare l'offerta competitiva delle banche e quindi rendere effettiva la deroga concessa dalla Autorità competente a vantaggio degli utilizzatori finali. Le nuove specifiche delle funzioni CBI sono state pubblicate a marzo 2013 e sono entrate in vigore a partire dal 1° luglio 2013, permettendo agli Intermediari Finanziari di offrire detti servizi di conversione in anticipo rispetto alla end-date interbancaria.

Il Consorzio, nell'ottica di favorire la più estesa interoperabilità tra le procedure di conversione dei PSP nel rispetto del principio competitivo, ha pubblicato infine appositi documenti di linee guida finalizzati a compiere una mappatura puntuale di tutti gli elementi sia per i flussi dispositivi sia informativi/esiti, il cui utilizzo è soggetto peraltro a mera raccomandazione.

3. Ulteriori attività in corso

Iniziative di Comunicazione e Formazione

La Banca d'Italia ha realizzato una campagna d'informazione sul territorio nazionale, attraverso l'organizzazione di 16 seminari per il tramite delle proprie Sedi regionali e con la collaborazione di banche operanti sul territorio e di esponenti del mondo delle imprese, mirata a migliorare la conoscenza del processo di cambiamento in atto, degli impegni da assumere e dei possibili benefici. Sono stati invitati a partecipare, tra gli altri, esponenti delle pubbliche amministrazioni locali, camere di commercio, Prestatori di servizi di pagamento, associazioni di piccole e medie imprese, associazioni rappresentative dei consumatori.

Il seminario conclusivo della campagna informativa di Banca d'Italia è stato organizzato in collaborazione con Confindustria, che ha coinvolto – anche via streaming - il sistema associativo, su base sia territoriale che di categoria.

È stato predisposto da Banca d'Italia un opuscolo informativo sulle tappe fondamentali dell'end-date per la SEPA, anche sulla scorta dell'analoga pubblicazione realizzata in ambito Eurosystema, distribuito attraverso le Sedi regionali.

Nell'ottica di agevolare la più ampia diffusione delle informazioni sulla SEPA, ulteriori iniziative divulgative vengono realizzate attraverso il sito internet dell'Istituto.

L'ABI è impegnata a portare avanti specifiche attività di comunicazione con lo scopo di informare i diversi stakeholder sui vari temi riguardanti SEPA. A tal fine, si è provveduto a rinnovare il sito che accoglie la documentazione relativa alla SEPA (www.sepaitalia.eu).

In particolare, sono state svolte specifiche iniziative di formazione nei confronti degli Associati, attraverso l'organizzazione di corsi e pubblicazioni specialistiche.

ABI, oltre a quanto indicato in precedenza organizza annualmente convegni dedicati agli scenari attuali e futuri dell'industria dei pagamenti rivolti, in particolare, al mondo delle imprese.

Nei confronti del pubblico, ABI e Bancaria Editrice hanno realizzato -con il contributo delle rappresentanze degli utenti dei sistemi di pagamento e in collaborazione con la Banca d'Italia, il MEF e le Associazioni di categoria delle imprese e dei consumatori - e distribuito in modo capillare una brochure per la clientela Corporate e hanno pianificato la distribuzione anche di una brochure informativa per la clientela Consumer.

La Guida per le Imprese è stata diffusa da Confindustria attraverso i canali di informazione di sistema. Con riferimento a ulteriori iniziative di comunicazione, Confindustria ha creato una sezione specifica in materia di SEPA e servizi di pagamento all'interno della comunità professionale "Accesso al credito", presente sul sito di Confindustria, per garantire maggiore evidenza alle comunicazioni sul

tema e per rendere più agevole e diretta la consultazione di tali comunicazioni ai funzionari delle associazioni di sistema che fanno parte della comunità professionale.

AITI ha curato la messa a disposizione, sulla sezione pubblica del proprio sito, dei documenti di supporto alle presentazioni dei numerosi "AITI SEPA DAY", svolti in varie parti della penisola, e la pubblicazione sulla Lettera AITI, l'organo di informazione periodica dei tesorieri d'impresa, di articoli volti ad aggiornare e a sensibilizzare i destinatari sui temi della migrazione alla SEPA.

Sono stati inoltre realizzati da AITI, in collaborazione con alcune associazioni professionali ed imprenditoriali territoriali (Piemonte, Liguria Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio) e con banche, diversi incontri e seminari di formazione rivolti direttamente alle imprese, al fine di analizzare ed approfondire i risvolti tecnici e le problematiche operative legate alla migrazione alla SEPA.

Monitoraggio fiscale

Sono in corso approfondimenti da parte dei competenti organi ABI in merito all'adempimento dell'obbligo di rilevare e segnalare le operazioni di trasferimento da e verso l'estero secondo una accezione valutaria e non geografica, poiché gli Schemi SCT e SDD non consentono la rilevazione delle informazioni richieste dalla norma fiscale italiana.

Appendice I : Organizzazione Comitato Nazionale di Migrazione

Si riporta uno schema che illustra l'organizzazione del Comitato Nazionale di Migrazione, che è co-presieduto dalla Banca d'Italia e dall'ABI, e a cui partecipano i principali stakeholder non bancari per la migrazione a livello Paese e appositi organi di governo per lo sviluppo del Progetto all'interno del sistema bancario.




Fig. 4 – Organizzazione del Comitato Nazionale di Migrazione alla SEPA

Gli stakeholder non bancari sono i rappresentanti di imprese, consumatori e Pubbliche amministrazioni, e partecipano al Comitato Nazionale di Migrazione con lo scopo di emanare linee di indirizzo e monitorare le varie fasi del processo di transizione.

Composizione del Comitato nazionale di Migrazione:

- Banca d'Italia
- ABI (Associazione Bancaria Italiana)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- AgiD (Agenzia per l'Italia Digitale, ex CNIPA, Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)
- CIPA (Convenzione Interbancaria per i Problemi dell'Automazione)
- AIIP (Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica)
- Poste Italiane
- Confindustria
- Confcommercio
- Confartigianato
- Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria)
- Confesercenti
- CNCU (Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti)
- AITI (Associazione Italiana Tesorieri d'Impresa)
- Federdistribuzione
- CNA (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa)

- Consorzio CBI, Consorzio BANCOMAT, gestori dei sistemi di scambio, compensazione e regolamento dei pagamenti al dettaglio, in qualità di osservatori